

Contributo per Aggiornamento G.E.V.
P.L.I.S. Po e Morbasco



INCENDI E ABBRUCIAMENTI

Cremona - Novembre 2022

Ten.Col. Amerigo FILIPPI

1. A.I.B.

PREVENZIONE

- **Segnalazione** telefonica inneschi/fumo/incendi
 - **115 (VVFF) e 1515 (CCFor)**
 - Sala Operativa Regionale di Protezione Civile al numero verde **800 061 160**
 - Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Curno al tel. **035 611 009.**
- Informazione alle Comunità Locali circa i divieti e le Ordinanze Regionali « *Dichiarazione periodo ad alto rischio di incendio boschivo per la stagione invernale -primaverile 20___. Applicazione delle norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco (Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000, l.r. 31/2008, R.R. 5/2007)* ».



D.g.r. 23 dicembre 2019 - n. XI/2725

Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2020-2022 (legge n. 353/2000)

4.4 I DIVIETI E LE SANZIONI

4.4.1 DIVIETI

Ai sensi della vigente normativa regionale, **durante tutto l'anno e su tutto il territorio regionale, è vietato a chiunque accendere, all'aperto, fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a 100 metri (art. 45 comma 10 legge regionale n. 31/2008)**, fatte salve le deroghe previste dall'art. 54 (Cautele per l'accensione del fuoco nei boschi), comma 2, del regolamento regionale n. 5/2007 (Norme forestali regionali) che recita:

*“**Nei periodi in cui non vige lo stato di rischio per gli incendi boschivi, in deroga al divieto di cui al precedente capoverso, l'accensione di fuochi è permessa esclusivamente:***

- a) negli spazi esistenti in **apposite aree attrezzate** da parte dei soggetti che, per motivi di lavoro o turismo, stazionano in bosco;
- b) per la **ripulitura delle masse vegetali residue di attività selvicolturali**;
- c) per la carbonizzazione di cui all'articolo 38 purché non avvenga in giornate ventose. Inoltre, **i fuochi devono essere sempre e costantemente custoditi** e quelli per la ripulitura delle masse vegetali residue devono essere spenti entro le ore 14.00 nei periodi in cui è in vigore l'ora solare ed entro le ore 16.00 nei periodi in cui è in vigore l'ora legale”. **Durante il periodo ad alto rischio di incendio boschivo il divieto di accensione di fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a 100 metri diventa assoluto, senza alcuna eccezione.**

Negli ambiti territoriali comunali ricadenti nella classe di rischio 5, individuati nel sottocapitolo 4.2 “Le aree a rischio d’incendio boschivo” e nella relativa Figura 25, sono vietate, nei territori boscati e nei terreni coltivati, pascoli e incolti limitrofi alle aree boscate, anche le seguenti azioni, diverse dall’accensione di fuochi, che possono comunque determinare, anche solo potenzialmente, l’innesco di un incendio (art. 10, comma 5, Legge n. 353/2000 e art. 45, comma 4, Legge regionale n. 31/2008):

PLIS PO Morbasco non è area a rischio




Figura 25: Classificazione dei comuni secondo il livello di rischio

4.4.2 SANZIONI

Chi distrugge o danneggia la superficie boscata a mezzo del fuoco, nonché distrugge o danneggia la rinnovazione forestale è punito con una sanzione amministrativa da 121,87 a 609,35 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione di superficie.

Nel periodo in cui vige lo stato ad alto rischio per gli incendi boschivi:

□ **al di fuori degli ambiti territoriali ricadenti nella classe di rischio 5**, per le trasgressioni al divieto di accendere, all'aperto, fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a 100 metri accertate, si applica la specifica **sanzione amministrativa da 121,87 a 365,63 euro**.

Si riporta di seguito (Tab. 18) lo schema delle sanzioni applicate sul territorio regionale in funzione della classe di rischio di incendio boschivo e del periodo dell'anno a partire dal 1° gennaio 2020 approvato con decreto d.s. n. 17520 del 2 dicembre 2019 e pubblicato sul B.U.R.L. N° 49 – Serie Ordinaria – del 6 dicembre 2019.

Azione sanzionabile	Periodo	Rif. Norma	Sanzione MIN (€)	Sanzione MAX (€)
Distruzione o danneggiamento di superfici classificate a bosco a mezzo del fuoco, nonché della rinnovazione forestale è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria per ogni 100 metri quadrati o frazione di superficie	<u>sempre</u>	Art. 61- comma 9 1°cpv l.r. 31/2008	€ 121,87	€ 609,35
Divieto di accensione fuochi nei territori boscati e nei terreni coltivati, pascoli e incolti limitrofi alle aree boscate ricadenti negli ambiti territoriali comunali ricadenti nella <u>classe di rischio 5</u>	<u>Nei periodi in cui è dichiarato lo stato di rischio ai sensi dell'art. 45, comma 4, l.r. 31/2008</u>	Art. 61- comma 9 2°cpv l.r. 31/2008	€ 365,61	€ 3.656,07
Divieto di accensione fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a 100 metri negli ambiti territoriali comunali ricadenti nella <u>classe di rischio 5</u>	<u>Fuori dai periodi in cui è dichiarato lo stato di rischio ai sensi dell'art. 45, comma 4, l.r. 31/2008</u>	Art. 61- comma 9 3°cpv l.r. 31/2008	€ 121,87	€ 365,63
Divieto di accensione fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a 100 metri negli ambiti territoriali comunali ricadenti nelle <u>classi di rischio 1, 2, 3 e 4.</u>	<u>Sempre</u>	Art 61 - comma 9 3°cpv l.r. 31/2008	€ 121,87	€ 365,63
Inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 45 comma 10 (in riferimento ai disposti di cui all'allegato 3 della Deliberazione di Giunta n. X/7095 del 18/09/2017)	<u>01/10 al 31/03</u>	Art 61- comma 5.1 l.r. 31/2008	€ 102,60	€ 615,60

Tabella 18: Sanzioni applicate sul territorio regionale in funzione della classe di rischio di incendio boschivo e del periodo dell'anno

2. ABBRUCIAMENTI

PREVENZIONE

- **Segnalazione** telefonica inneschi/fumo/incendi
 - **115 (VVFF) e 1515 (CCFor)**
 - Sala Operativa Regionale di Protezione Civile al numero verde 800 061 160
 - Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Curno al tel. 035 611 009.
- Informazione alle Comunità Locali circa i divieti e le Ordinanze Regionali « *Dichiarazione periodo ad alto rischio di incendio boschivo per la stagione invernale -primaverile 20___. Applicazione delle norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco (Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000, l.r. 31/2008, R.R. 5/2007)* ».

2. ABBRUCIAMENTI

L'introduzione nell' articolo 182 del comma 6 Bis nel T.U.A. (D.lgs. 152/2006), ha visto riconosciuta agli agricoltori la facoltà di abbruciare i residui delle potature e altro materiale vegetale, senza incorrere nelle severe sanzioni previste per lo smaltimento illecito dei rifiuti.

Il comma 6 bis prevede la possibilità di raggruppare e abbruciare materiale vegetale di origine agricolo-forestale, come ad esempio paglia, sfalci, potature, ecc... nelle quantità non superiori a 3 metri steri - vale a dire 3 metri cubi - al giorno, per ettaro di superficie, con lo scopo prevalente di produrre ceneri destinate ad aumentare la fertilità dei terreni stessi.



La seconda parte della norma dà ai **comuni e alle altre autorità ambientali, facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione in presenza di situazioni meteo-ambientali sfavorevoli o per i rischi alla salute che possono derivare dall'emissione in atmosfera di grandi quantità di polveri sottili, meglio note come PM10**. Queste limitazioni possono rendere di fatto problematica la piena fruizione di questa pratica. A tal proposito è fondamentale - prima di accendere qualsiasi fuoco - informarsi presso il proprio comune e i Carabinieri Forestali per accertarsi di eventuali disposizioni di polizia urbana e altri provvedimenti, anche a carattere temporaneo, che prevedono specifici divieti o limitazioni in materia.

È importante, con un **preavviso di almeno 72 ore, dare comunicazione ai Vigili del Fuoco** delle intenzioni di procedere con l'abbruciatura dei residui vegetali, specificando luogo e periodo in cui si intende operare.



Procedure volte a scongiurare pericoli per l'operatore, per i cittadini e per l'ambiente circostante:

- la combustione deve essere **effettuata sul luogo dove è stato prodotto** il materiale vegetale;
- deve essere assicurata costante **vigilanza del fuoco** fino allo spegnimento;
- rispettare i **limiti massimi di 3 metri steri, per giorno, per ettaro**;
- isolare **la zona di combustione con una fascia di 5 metri libera da altri residui vegetali**, limitando l'altezza e il fronte del fuoco;
- assicurare una **distanza di almeno 100 metri da edifici, strade, ferrovie e linee elettriche, evitando disturbi da fumi e ricadute di fuliggini**; nel caso di vicinanza a boschi, la zona di rispetto è di 200 metri con la predisposizione di fasce parafuoco;
- il materiale vegetale deve aver raggiunto un conveniente grado di essiccazione** per limitare l'eccessiva produzione di fumi;
- operare in assenza di vento e durante le ore di luce. Lo spegnimento delle braci deve terminare prima del calar del sole.** Se durante la combustione sopravvenissero vento o altre condizioni di pericolo, il fuoco deve essere immediatamente spento;

Misure per il miglioramento della qualità dell'aria

delibera di Giunta Regionale n. 7095/2017

*«Riguardo ai residui di potature e materiale vegetale in genere, che fino a 3 metri cubi steri non sono considerati rifiuti, è fatto **divieto di combustione dal 1 ottobre al 31 marzo** nei Comuni posti a quota inferiore i 300 mt , come da disposizioni stabilite dalla delibera di Giunta Regionale n. 7095/2017 (Misure per il miglioramento della qualità dell'aria). La combustione di residui vegetali agricoli o forestali è comunque sempre vietata nei periodi ad alto rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione. La sanzione è di 200 Euro».*

DISPOSIZIONI INERENTI LA COMBUSTIONE DEI RESIDUI VEGETALI IN ATTUAZIONE DEL NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE COORDINATA E CONGIUNTA DI MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA NEL BACINO PADANO (ART.2, LETT.I)) E DELL'ART. 182, COMMA 6 BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006

A) Nuove misure relative alla combustione di residui vegetali

In attuazione del nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano (art.2, lett. i)) e dell'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo n. 152/2006, come integrato e modificato dalla legge n. 154/2016, in coerenza con il PRIA, **è disposto il divieto di combustione in loco di piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 152/06, nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, con inizio dal 1 ottobre 2017.**

B) Ambito di applicazione

Il divieto di combustione si applica nei territori la cui quota altimetrica risulti **inferiore a 300 metri** rispetto al livello del mare o a **200 metri** per i territori dei Comuni appartenenti alle comunità montane.

È facoltà dei Comuni, quali autorità competenti in materia ambientale, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del d. lgs. n. 152/2006, sospendere, differire o vietare le combustioni di residui vegetali anche nei territori a quota altimetrica superiore a trecento metri s.l.m. e superiore a duecento metri s.m.l., per quelli appartenenti alle comunità montane, con l'adozione dei provvedimenti conseguenti al verificarsi dei superamenti dei livelli di inquinanti in atmosfera.

C) Non applicazione del divieto di combustione

Sono fatte salve, per gli ambiti territoriali disposti dall'autorità fitosanitaria preposta, le misure di contenimento della diffusione di specie infestanti.

D) Deroghe al divieto di combustione

La combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno può essere eseguita dal proprietario o dal possessore del terreno per soli due giorni all'interno del periodo dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti, previa:

- comunicazione al Comune contenente la data, la localizzazione dell'intervento di combustione, l'osservanza delle disposizioni del presente provvedimento e di quelle eventuali emanate dal Sindaco, anche riferite all'individuazione di ambiti territoriali esclusi dalla facoltà di combustione, nonché delle disposizioni relative alle cautele per l'accensione dei fuochi nei boschi;
- verifica che le condizioni meteorologiche nella giornata in cui è effettuata la combustione siano favorevoli o molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera, attraverso collegamento al sito ufficiale di ARPA all'interno del Servizio Meteorologico Regionale al seguente link:
<http://www2.arpalombardia.it/siti/arpalombardia/meteo/previsionimeteo/meteoinquinanti/Pagine/MeteoInquinanti.aspx> ;

La combustione di residui vegetali agricoli o forestali è comunque sempre vietata nei periodi ad alto rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione.

E) Controlli e sanzioni

Le funzioni di vigilanza, controllo ed accertamento delle violazioni relative dell'osservanza delle limitazioni alla combustione dei residui vegetali sono esercitate dal corpo forestale regionale, dal corpo forestale dello Stato, dalle [guardie dei parchi regionali](#), dalle [guardie boschive comunali](#), dagli [agenti della polizia locale](#), ai sensi dalla [legge regionale n.31/2008 art.61, comma 1](#). In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente Allegato 3 si applica la sanzione amministrativa individuata dall'art.61, comma 5.1, della legge regionale n. 31/2008, come modificata dalla legge regionale n. 38/2015 (sanzione amministrativa da 100,00 euro a 600,00 euro).

